

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2023, n. 646

Approvazione schema di Regolamento di modifica del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114).

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

A seguito della riforma dei compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici introdotta dall'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta n. 1055 del 19/07/2016, approvava un nuovo Regolamento per la disciplina dei compensi spettanti agli avvocati dell'Avvocatura regionale in sostituzione di quella contenuta nel Regolamento Regionale n. 2/2010 approvato in attuazione dell'articolo 7, comma 2, L.R. 26/06/2006 n. 18 e dell'articolo 27 del CCNL 14/09/2000. Il nuovo Regolamento Regionale, completato l'iter approvativo, veniva promulgato il 6 marzo 2017, con il n. 5 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 suppl. del 09/03/2017.

Il Regolamento regionale n. 5 del 6 marzo 2017 disciplina i compensi spettanti agli avvocati regionali per i provvedimenti favorevoli depositati dal 1° gennaio 2015 nel rispetto dei tetti stabiliti dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 9 del D.L. cit. Con riferimento all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, l'articolo 6 ne esclude la partecipazione al riparto dei compensi professionali fatta eccezione per i soli giudizi in cui sia personalmente officiato della rappresentanza e difesa della Regione, rispetto ai quali al Coordinatore spettano i compensi nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 5, nel rispetto dei tetti vigenti al momento della maturazione del diritto. Il Regolamento n. 5/2017 ha dunque disciplinato compiutamente la materia dei compensi professionali in favore degli Avvocati funzionari della Regione e dell'Avvocato Coordinatore.

Alla luce però dell'assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale definito da provvedimenti sopravvenuti rispetto sia alla redazione del Regolamento che all'avvio del suo iter approvativo – e precisamente, in ordine di tempo: dalla DGR del 13/12/2016 n. 2023 (che ha istituito nell'Avvocatura due nuove Strutture dirigenziali, una legale ed una amministrativa) e dalla DGR 24 gennaio 2017 n. 20 (che ha garantito copertura per due delle quattro posizioni dirigenziali dei Servizi Legali definiti con l'Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale, con quella stessa delibera approvato) – è necessario integrare il Regolamento disciplinando anche i compensi professionali spettanti agli Avvocati dirigenti ai quali sarà conferita la direzione dei Servizi Legali dell'Avvocatura, come innanzi istituiti.

Dispone infatti l' "Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale" che a ciascun Servizio Legale è preposto un dirigente di ruolo con profilo professionale di avvocato e che i dirigenti dei Servizi Legali, oltre ad espletare i mandati alle liti di cui sono direttamente officati, dirigono e coordinano l'attività legale e contenziosa degli avvocati funzionari assegnati al Servizio.

In considerazione dunque dell'obbligo dei dirigenti dei Servizi Legali di assumere, all'occorrenza, la rappresentanza e difesa della Regione in ogni stato e grado del giudizio, si rende necessaria un'espressa previsione regolatoria dei compensi ad essi applicabile, che con il presente atto si introduce estendendo ai dirigenti legali la disciplina dei compensi dettata per l'Avvocato Coordinatore dall'articolo 6.

Tale soluzione, oltre che equa e ragionevole, appare coerente con la logica regolatoria della disciplina dei compensi vigente e con l'assetto dei rapporti instauratosi tra avvocati funzionari e Avvocato Coordinatore, finora unico dirigente avente titolo a partecipare, limitatamente ai giudizi in cui è costituito, alla ripartizione dei compensi professionali.

Pertanto occorre modificare l'articolo 6 del Regolamento n. 5/2017 nel senso di prevedere che i dirigenti dei Servizi Legali, come l'Avvocato Coordinatore, partecipano alla ripartizione dei compensi professionali per i soli giudizi in cui risultano direttamente officati della rappresentanza e difesa della Regione Puglia, nella misura e con le modalità stabilite all'articolo 5 e nel rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto.

Tale previsione, considerato il meccanismo di nomina dell'Avvocato Coordinatore disegnato dall'articolo 4 della legge istitutiva dell'Avvocatura (LR n. 18/2006), consente al dirigente di Servizio Legale chiamato dal Presidente della Regione a svolgere il ruolo di Avvocato Coordinatore di poter percepire (anche in tale veste) i compensi connessi all'attività defensionale svolta in favore dell'Ente e di vederli determinati con criteri e modalità non deteriori rispetto a quelli prima percepiti come dirigente di Servizio Legale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo telematico o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 7/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa per i compensi professionali spettanti a norma del Regolamento regionale n. 5/2017, come modificato con il presente atto, agli Avvocati funzionari, agli Avvocati dirigenti di Servizio Legale e all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale è prevista annualmente nel bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'organo politico, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale di:

1. Di approvare lo schema di Regolamento per la modifica dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di disporre che lo schema di Regolamento approvato venga trasmesso, per il tramite della Segreteria generale della Giunta, alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nel termine ridotto di giorni 15 di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014, ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza.
3. Di trasmettere, a cura della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento alla Sezione Personale e alla Sezione Ragioneria per opportuna conoscenza ed ai soggetti sindacali per la prescritta informazione.
4. Di rinviare a successivo provvedimento l'adozione definitiva del Regolamento di modifica del R.R. n. 5/2017.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dalla stessa predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Avvocato Coordinatore

(Avv. Rossana Lanza)

Il Presidente della Giunta Regionale

(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di approvare lo schema di Regolamento per la modifica dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), indicato come allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di disporre che lo schema di Regolamento approvato venga trasmesso, per il tramite della Segreteria generale della Giunta, alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, nel termine ridotto di giorni 15 di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014, ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza.
3. Di trasmettere, a cura della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura regionale, il presente provvedimento alla Sezione Personale e alla Sezione Ragioneria per opportuna conoscenza ed ai soggetti sindacali per la prescritta informazione.
4. Di rinviare a successivo provvedimento l'adozione definitiva del Regolamento di modifica del R.R. n. 5/2017.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

All. 1

Schema di Regolamento di modifica del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114).

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5)

1. L'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 6 (Avvocato Coordinatore e Dirigenti legali)

1. L'Avvocato Coordinatore e i Dirigenti legali partecipano alla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento per i soli giudizi in cui risultano direttamente officiati della rappresentanza e difesa della Regione Puglia, nella misura e con le modalità stabilite all'articolo 5, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto."